

COMUNE DI ARTA TERME

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 237 del 19/12/1990

Modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 29/06/1992

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE E PERSONA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI LE ASSOCIAZIONI.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti e operanti nel Comune, quali:

- a. Nel caso di persone
 1. versino in disagiata e comprovata situazione economico-sociale;
 2. pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private e/o a soli fini di lucro.
- b. Nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni

Abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive e ricreative e non perseguano esclusivi fini di lucro.

Art. 3

Tipi di benefici

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a. Sovvenzioni, contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- b. Sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali, ecc.) acquistate direttamente dal Comune;
- c. Vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributi per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.

I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum".

Spetta all'Amministrazione comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

Art. 4

Criteri di valutazione per contributi a persone disagiate

(art. 2 – lett. A – punto 1)

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere benefici di cui al precedente art. 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a. esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
- b. esame della situazione economico-finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;
- c. esame della situazione alloggiativa;
- d. esame della situazione parentale.

Art. 5

Criteri di valutazione per contributi a persone per iniziative ed attività (art. 2 – lett. a – punto 2)

Al fine della concessione di contributi a persone che pongano in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

1. esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;
2. esame dell'eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani), ecc.;
3. esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;
4. esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.

Art. 6

Criteri di valutazione per contributi a Enti Pubblici e privati, comprese le Associazioni, per iniziative od attività (art. 2 – lett.b)

Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongano in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti 1), 2), 3), 4) del precedente articolo 5 ed inoltre:

5. esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo;
6. esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'ente o l'associazione;
7. esame dello statuto dell'ente o dell'associazione.

I criteri di cui ai punti 5) e 7) sono discrezionali per i contributi sino a L. 1.000.000.

Art. 7

Modalità per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1, potranno essere presentate in carta semplice nel caso riguardino persone in stato di bisogno, in carta legale negli altri casi, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Le domande dovranno contenere:

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di enti od associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;
2. le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune;
3. ogni altra notizia o informazione si voglia portare a conoscenza del Comune;
4. la data e la firma leggibile.

Alla domanda potranno essere allegate relazioni, memorie, certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno.

Art. 8

Modalità per l'istruttoria delle domande e per il loro esame.

Le domande presentate ai sensi del presente regolamento dovranno essere istituite entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune dal competente Ufficio.

Il funzionario responsabile redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti artt. 4 – 5 – 6, fornendo inoltre tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata per l'esame della Giunta comunale che di norma effettuerà la formale decisione entro il 31 dicembre di ogni anno, dopo aver valutato l'insieme delle domande.

La Giunta comunale entro i quindici giorni successivi, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena scaduti i termini di pubblicazione della delibera.

I termini di cui ai precedenti commi, potranno essere interrotti una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrativi al presentatore della domanda.

La decorrenza dei termini riprenderà dall'inoltro al protocollo del Comune di quanto richiesto.

Art. 9

Entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza oltre che presso l'Ufficio di segreteria, anche presso l'ufficio di protocollo.

Art. 10

1. E' istituito, entro il 31 marzo di ogni anno, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 11

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a. assistenza e sicurezza stradale;
 - b. attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c. sviluppo economico;
 - d. attività culturali ed educative;
 - e. tutela dei valori ambientali;
 - f. interventi straordinari;
 - g. altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a. cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

- d. durata, in mesi, dell'intervento;
 - e. disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
- a. denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b. indirizzo;
 - c. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d. importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e. disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 12

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.-